

COMUNE DI VILLASALTO = PROVINCIA DI CAGLIARI

Corso Repubblica 61 – 09040 Villasalto (CA) – ☎ 070 – 956901 – Fax 070 - 95690230 –
C.F. 01391410923

- SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO -

Prot.n.5445/08

CAPITOLATO TECNICO ECONOMICO Per La Contrazione del mutuo di euro 282.539,00 a tasso fisso non ipotecario, ventennale, destinato al finanziamento di spese di investimento, da aggiudicare con procedura aperta ai sensi del D. lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., Allegato II A, cat. 6, lett. b).

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il contratto regolato dal presente capitolato ha per oggetto l'erogazione di un mutuo a tasso fisso non ipotecario con piano di ammortamento ventennale di € 282.539,00 (Duecentottantadueemilacinquecentotrentanove/00) destinato alla realizzazione impianto fotovoltaici da posizionarsi in:

Descrizione Edificio	Importo intervento	Codice Unico Progetto
Edificio scuole medie	€ 54.625,00	B15F08000900006
Edificio scuole elementari	€ 94.611,00	B15F08000100006
Edificio casa comunale	€ 133.303,00	B15F08000110006
TOTALE MUTUO	€ 282.539,00	=====

2. Ferma restando la facoltà dell'Ente di stipulare il contratto di mutuo per un importo inferiore al predetto limite, l'Ente si riserva, successivamente l'aggiudicazione, la facoltà di apportare variazioni all'interno degli interventi specificati, anche eliminando o sostituendo o modificando l'importo preventivato, senza che la Banca mutuante possa pretendere risarcimento o indennizzi di sorta.

Art. 2 - Categoria del Servizio

1. L'oggetto del contratto rientra nella Categoria 6 lettera b) "Servizi bancari e finanziari" dell'Allegato IIA del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s. m. i.
2. Il finanziamento è regolamentato dall'art. 42 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993) e dall'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, disciplinato dal T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e per quanto non espresso, dal Codice Civile.

Art. 3 - Erogazione e somministrazioni

1. Il mutuo oggetto della gara dovrà essere erogato, per l'intero importo mutuato, al netto delle somministrazioni eventualmente effettuate nel periodo di preammortamento, in un'unica soluzione attraverso il versamento dell'intera somma su un conto appositamente individuato dall'Ente intrattenuto presso la Banca che svolge funzioni di Tesoreria Civica per conto dell'Ente stesso, e non sarà assoggettato alle disposizioni sulla Tesoreria Unica.
2. La valuta di erogazione è pari a quella fissata per l'inizio dell'ammortamento.
3. Fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'inizio dell'ammortamento, l'Ente, in relazione ad esigenze di spesa, può richiedere alla Banca, su semplice richiesta scritta del responsabile del procedimento e con preavviso di 10 giorni, di effettuare somministrazioni a valere sulla somma mutuata.
4. La somma versata potrà essere prelevata dall'Ente in relazione alle effettive necessità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i..
5. L'Ente ha la facoltà di utilizzare le somme derivanti dalla somministrazione del mutuo mediante operazioni fruttifere di pronti c/termine ed altre forme di impiego della liquidità, compatibilmente con i pagamenti degli stati di avanzamento lavori delle opere oggetto del mutuo stesso.

Art. 4 - Condizioni del mutuo

1. Il mutuo sarà regolato dal tasso fisso annuo pari all'I.R.S. (Interest Rate Swap 12 anni – lettera verso Euribor 6 mesi)) relativo ad operazioni in Euro con durata 20 anni, ai sensi del D.M.

30/12/2005, rilevato alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente quello di stipula del contratto, maggiorato dello "spread" offerto in sede di gara. Si applica la regola calcolo giorni 30/360.

Art. 5 - Soggetti partecipanti

1. La partecipazione alla gara è aperta agli istituti/aziende di credito italiani ed esteri autorizzati ad operare in Italia e iscritti all'Albo di cui all'articolo 13 del Dlgs n. 385/1993, e s.m.i., tenuto presso la Banca d'Italia e abilitati dalla vigente normativa alla concessione di mutui.
2. Sono ammessi a presentare offerta anche istituti/aziende di credito appositamente e temporaneamente raggruppati, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Nell'offerta dovranno essere indicate le percentuali di mutuo che saranno erogate da ciascun istituto/azienda di credito. Inoltre, a pena di esclusione, l'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 1, dovrà essere posseduta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento.

Art. 6 – Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione

1. L'aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta, e con il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base alle seguenti condizioni:
 - 1.1. indicazione dello spread, espresso in punti percentuali annui, con arrotondamento al terzo decimale, da applicare al tasso fisso pari al tasso I.R.S. (Interest Rate Swap 12 anni – lettera verso Euribor 6 mesi) relativo ad operazioni in Euro con durata 20 anni, ai sensi del D.M. 30/12/2005, rilevato alle ore 11.00 del giorno lavorativo antecedente quello di stipula del contratto.
 - 1.2. Il tasso così ottenuto sarà valido per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo e dovrà essere comprensivo di ogni onere, spese e commissioni, per cui nessun ulteriore onere aggiuntivo potrà essere richiesto al mutuatario.
 - 1.3. Stante l'indivisibilità del servizio non è ammessa la facoltà di presentare offerta per una parte soltanto di esso.
2. Il servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà offerto lo "spread" più basso. In caso di parità si procederà a sorteggio.
3. Non è ammessa la presentazione di varianti al presente capitolato né di condizioni, né di termini, né di proposte di schemi contrattuali alternativi.
4. L'istituto di credito partecipante deve dichiarare all'atto dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara:
 - 4.1. che il tasso fisso annuo che sarà indicato nel contratto di mutuo è uguale al tasso fisso annuo regolante il mutuo;
 - 4.2. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni del presente Capitolato.

Art. 7 – Aggiudicazione del servizio

1. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora sia ritenuta congrua.
2. L'Ente si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione a suo insindacabile giudizio, ovvero di procedere ad una aggiudicazione parziale.
3. In ogni caso l'Ente si riserva altresì la facoltà di verificare prima della stipula del contratto di mutuo le condizioni praticate sul mercato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per i mutui con uguali caratteristiche. Qualora le condizioni praticate dalla CDP S.p.A. risultassero più vantaggiose, l'Amministrazione potrà rinunciare alla stipula del contratto stesso senza che l'Istituto mutuante possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta, e acquisire il finanziamento presso la Cassa stessa.
4. Nei casi consentiti dalla legge, le comunicazioni ai soggetti partecipanti riguardanti la presente procedura di gara, saranno effettuate mediante pubblicazione sul sito del Comune.

Art. 8 – Stipula del contratto

1. La stipula del contratto di mutuo dovrà avvenire entro il 30.12.2008, su richiesta del Comune, e comunque tenuto conto di quanto stabilito nel successivo comma.

2. Qualora non si proceda alla stipula del contratto entro il termine suddetto, l'Istituto aggiudicatario ha facoltà di recedere dagli obblighi di cui al presente capitolato, senza che possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

Art. 9 - Rimborso del prestito

1. L'Ente si obbliga a rimborsare il mutuo in n. 40 rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto del relativo piano di ammortamento strutturato sulla base delle condizioni economiche stabilite.
2. L'ammortamento del finanziamento erogato decorrerà dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui avrà luogo il perfezionamento del relativo contratto.
3. Gli interessi di preammortamento conteggiati sulle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 4 del precedente art. 3, sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo, ai sensi dell'art. 204 lett. d) del D.Lgs. 267/2000.

Art. 10 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Ente rilascia, per tutta la durata di ciascun mutuo, delegazione di pagamento pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. A tal fine, l'Ente medesimo emette apposito atto di delega, non soggetto ad accettazione, sul proprio Tesoriere, il quale è obbligato a versare alla Banca mutuante l'importo dovuto nei tempi, misure e modi contrattualmente pattuiti, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell'Ente, con comminatoria delle indennità di mora in caso di ritardato versamento dell'importo delegato ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 843 del 21.12.1978 e s.m.i. , nonché ai sensi degli artt. 206 e 220 del D. Lgs. 267/2000.
2. L'erogazione del mutuo è subordinata alla consegna alla Banca mutuante dell'originale della delegazione di pagamento notificata alla Banca Tesoriere unitamente alla copia autentica in forma esecutiva del contratto di mutuo.
3. Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, l'Ente si impegna a far assumere al nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto.
4. L'Ente si impegna altresì a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti per il pagamento delle semestralità del mutuo.
5. Su richiesta della Banca mutuante, l'Ente fornisce copia del Bilancio.

Art 11 – Estinzione, devoluzione, verifiche

1. L'Ente, in corrispondenza della scadenza di una rata, ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il presente mutuo, con preavviso scritto di 45 (quarantacinque) giorni, mediante restituzione totale o parziale del capitale mutuato.
2. L'estinzione anticipata parziale comporta la riduzione proporzionale dell'importo delle rate residue e non incide sulla durata dell'operazione così come originariamente pattuita.
3. Unitamente alla restituzione totale o parziale del capitale mutuato dovrà essere effettuato il versamento dei relativi interessi mutuati, senza alcun altro onere aggiuntivo a carico dell'Ente mutuatario.
4. L'utilizzo totale o parziale del mutuo concesso per finalità diverse da quelle originarie, è consentito senza limiti di importo, purché si tratti di investimenti in opere pubbliche, beni durevoli o altre spese per investimenti e che rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento.
5. I documenti da produrre al fine di ottenere la devoluzione sono i seguenti:
 - a) domanda di devoluzione del residuo mutuo;
 - b) attestazione degli estremi della deliberazione dell'Organo Comunale, con la quale si approva il progetto esecutivo e/o definitivo, laddove si tratti di opere pubbliche, dell'opera da finanziare.

Art 12 - Risoluzione

1. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata di ammortamento e comunque di qualsiasi somma dovuta ai sensi del presente contratto comporta l'obbligo di corresponsione, oltre che delle

somme insolute, degli interessi di mora nella misura pari al tasso come sopra regolante il mutuo, maggiorato di un punto percentuale.

2. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell'inadempienza di cui al punto precedente, la Banca si riserva la facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dando luogo all'obbligo di soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito comprensivo delle somme non corrisposte e degli interessi di mora. La comunicazione della risoluzione del contratto verrà data dalla Banca mutuante con lettera raccomandata ar.
3. L'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - b) cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;

Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida formulata con apposita nota, delle inadempienze contrattuali, qualora il contraente non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire anche via fax, a sanare le medesime, l'Ente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art 1454 del Codice Civile.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del Codice Civile.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i.

Art. 13 – Oneri e spese e Foro competente

1. Le spese relative all'istruttoria, qualsiasi altra spesa inerente la gestione del mutuo e le spese per ogni servizio accessorio richiesto durante la vita dell'operazione, comprese le spese contrattuali, sono a completo carico dell'Istituto mutuante.
2. Imposte e tasse riferite specificatamente all'Ente, ivi compresa, se dovuta, l'imposta sostitutiva, verranno assunte dall'Ente mutuatario esonerando la Banca da ogni responsabilità al riguardo.
3. Per le controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Sanremo.

VILLASALTO, Li 03.12.2008

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(Rag.G.Cappai)